

Emanato con D.R. n.18 del 08.01.2025
Pubblicato in Albo web il 08.01.2025 – in vigore dal 01.04.2025
A cura di Area legale e generale – Servizio affari giuridici e istituzionali



Università di Genova

Regolamento per la premialità di Ateneo, la valorizzazione dei risultati della ricerca e la disciplina delle attività nei programmi europei e internazionali

Indice

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

TITOLO I – FONDO PER LA PREMIALITA' DI ATENEO

Art. 2 - Costituzione del Fondo per la premialità

Art. 3 - Modalità di utilizzo del Fondo per la premialità

Art. 4 - Modalità di conferimento di compensi incentivanti

Art. 5 - Modalità di conferimento degli incarichi

Art. 6 - Premi per attività di didattica, di ricerca e di terza missione

Art. 7 - Premialità per attività nell'ambito di progetti ministeriali oggetto di specifico finanziamento

Art. 8 - Modalità di attribuzione dei compensi nei progetti ministeriali "Dipartimenti Universitari di Eccellenza"

TITOLO II - FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Art. 9 - Costituzione del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca

Art. 10 - Progetti di ricerca

Art. 11 - Modalità di utilizzo del Fondo per la valorizzazione della ricerca - Compenso aggiuntivo e compenso incentivante

Art. 12 - Attività gestite dagli uffici della Direzione generale

Art. 13 - Attività gestite dai centri autonomi di gestione

Art. 14 - Responsabilità e sanzioni

Art. 15 - Gestione finanziaria

Art. 16 – Modalità di attribuzione dei compensi

TITOLO III- DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 17 - Disposizioni comuni relative ai compensi

Art. 18 - Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a. la costituzione e le modalità di utilizzo del fondo di Ateneo per la premialità dei docenti e del personale tecnico amministrativo (d'ora in poi, anche "personale TABS"), di seguito denominato "Fondo per la premialità" o "Fondo", ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 30.12.2010, n. 240, dell'art. 1, comma 16 della legge 230/2005 e per l'erogazione di compensi incentivanti ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del D. Lgs 165/2001;
 - b. la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo per la premialità di cui alla lettera a), nell'ambito dei progetti "Dipartimenti Universitari di Eccellenza", approvati dal MUR come da legge n. 232 del 11 dicembre 2016, nonché l'attribuzione di compensi aggiuntivi ai docenti e al personale TABS che hanno contribuito alla gestione delle attività previste dal progetto specifico;
 - c. la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca, di cui all'art. 9, comma 1-bis, della Legge 30.12.2010 n. 240, così come introdotto dal D.L. 22.4.2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21.6.2023, n. 74, nonché dal D.M. 27.9.2023 n. 1299;
 - d. le procedure e le modalità di sottomissione, esecuzione, gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca e dei programmi europei e internazionali, presentati su bandi competitivi allo scopo di supportare le strutture di ricerca e di favorire l'attuazione di buone prassi nonché l'omogenea applicazione delle norme comunitarie, statali e di Ateneo vigenti in materia.

TITOLO I – FONDO PER LA PREMIALITA' DI ATENEO

Art. 2

Costituzione del Fondo per la premialità

1. Il Fondo per la premialità è costituito con le risorse:
 - a) di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore degli scatti stipendiali non attribuiti);
 - b) di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei);
 - c) di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori (ripetizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione);
 - d) appositamente stanziata dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 230/2005;
 - e) indicate come "Premialità" nei progetti "Dipartimenti Universitari di Eccellenza" approvati dal MUR, come da quota dedicata prevista a bando.
2. Il Fondo per la premialità può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati, ai sensi dell'art.9, comma 1, terzo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240, unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte dell'erogante o da regolamentazioni sulla base delle quali le risorse e i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata anche dal responsabile del finanziamento/ titolare dei fondi.
3. I dipartimenti e gli altri centri autonomi di gestione, possono integrare il Fondo con economie debitamente certificate dall'organo collegiale, purché provenienti da progetti conclusi finanziati da soggetti esterni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del D.M. n. 1299/2023.

Art. 3

Modalità di utilizzo del Fondo per la premialità

1. Il Fondo per la premialità è finalizzato a:
 - a) attribuire compensi incentivanti a professori, ricercatori e personale TABS che abbiano contribuito all'acquisizione di finanziamenti privati o pubblici, esclusi quelli del Piano di Ripresa e Resilienza (di seguito, "PNRR"), nei termini e secondo le modalità che dovranno determinarsi in base all'effettivo apporto a cura del responsabile del progetto, in conformità alle disposizioni normative e del bando di riferimento;
 - b) attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica, gestionale e di terza missione, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le indennità di funzione o di carica;
 - c) premiare i risultati rilevanti conseguiti da docenti a tempo pieno nell'attività di didattica, di ricerca e di terza missione. Tali compensi sono attribuiti secondo le modalità previste dalle delibere degli organi di Ateneo, previo versamento al Fondo delle relative poste finanziarie;
 - d) attribuire premialità ai docenti e al personale TABS in relazione all'attività svolta nel quadro di progetti ministeriali oggetto di specifico finanziamento (ad es. POT, PLS);
 - e) attribuire compensi aggiuntivi ai docenti e al personale TABS che hanno contribuito alla gestione delle attività nell'ambito dei progetti dei "Dipartimenti universitari di eccellenza" di cui all'art. 1, comma 1, lett. b).

Art. 4

Modalità di conferimento di compensi incentivanti

1. Gli incentivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), sono attribuiti su richiesta del responsabile scientifico del progetto presentata al direttore della struttura responsabile della gestione o al direttore generale, per i progetti gestiti dalla Direzione Generale, entro il termine massimo di 12 mesi dalla chiusura del progetto.
2. Nella richiesta di erogazione del compenso il responsabile scientifico propone la ripartizione delle economie di gestione nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo, individuando i soggetti beneficiari ai quali corrispondere il compenso incentivante.
3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2 è corredata dallo schema riepilogativo del progetto di cui all'allegato A, nel quale sono indicate le somme destinate ai compensi incentivanti nonché i nominativi dei beneficiari.
4. Gli importi dei compensi incentivanti da erogare per ciascun dipendente e indicati nello schema riepilogativo di cui al comma 3 sono approvati dal competente organo collegiale della struttura o dal consiglio di amministrazione per la Direzione Generale. Nella delibera l'organo collegiale dovrà indicare anche gli oneri a carico ente. Nel caso dei progetti gestiti presso la Direzione Generale, l'erogazione viene disposta dal direttore generale.
5. La chiusura del progetto e la quantificazione delle economie di gestione sono approvate dall'organo collegiale della struttura o, per la Direzione Generale, dal consiglio di amministrazione, dopo la presentazione del rendiconto finale e il pagamento del saldo relativo al progetto stesso da parte dell'ente finanziatore.
6. Il compenso incentivante è corrisposto a valere sulle economie di gestione dei progetti e in nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per le strutture o per la Direzione Generale. I compensi al personale potranno essere erogati solo al completamento delle attività oggetto

del progetto, sempre a condizione che siano stati incassati i relativi finanziamenti.

7. L'importo lordo ente destinato all'erogazione di compensi incentivanti non può eccedere il 65% delle economie di gestione di ciascun progetto. Una quota pari al 20% dell'ammontare degli incentivi, quantificati dal competente organo collegiale della struttura, è inoltre destinata all'alimentazione del fondo comune di Ateneo e distribuita al personale TABS secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa. La restante quota dovrà essere impiegata a favore di future attività istituzionali proposte dal responsabile scientifico del progetto.
8. Il pagamento del compenso incentivante ai docenti e al personale TABS individuati dal responsabile scientifico, è effettuato dai competenti uffici dell'amministrazione previo trasferimento dai fondi dei relativi progetti al Fondo per la premialità di Ateneo dell'importo da erogare, comprese le ritenute fiscali e previdenziali a carico ente.
9. I compensi al personale docente sono attribuiti, di norma, entro il mese di maggio con riferimento alle economie approvate dal competente organo collegiale entro il 31 dicembre dell'anno precedente nonché, di norma, entro il mese di novembre, con riferimento alle economie approvate dal competente organo collegiale entro il 30 giugno dello stesso anno. I compensi al personale TABS sono attribuiti, di norma, entro il mese di maggio con riferimento alle economie approvate dal competente organo collegiale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, può definire annualmente, sulla base della consistenza del Fondo per la premialità, gli incarichi da attribuire ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), il loro contenuto, i relativi compensi e l'eventuale soggetto che ne attesta lo svolgimento.
2. Le proposte di incarico e i provvedimenti di conferimento esplicitano il contenuto dell'incarico e indicano tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.
3. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente regolamento incarichi di natura professionale, fatte salve le attività prestate in strutture dell'Ateneo a favore del personale e degli studenti.
4. I compensi sono erogati al termine dell'anno accademico a seguito di attestazione da parte del soggetto individuato, se previsto.

Art. 6

Premi per attività di didattica, di ricerca e di terza missione

1. Il senato accademico può definire annualmente sulla base della consistenza del Fondo per la premialità, i criteri e i soggetti beneficiari dei premi, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c). Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, delibera l'erogazione dei premi.
2. I compensi sono erogati con provvedimento del rettore accertato il conseguimento del risultato.

Art. 7

Premialità per attività nell'ambito di progetti ministeriali oggetto di specifico finanziamento

1. I compensi derivanti dall'attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) sono attribuiti con delibera degli organi delle strutture responsabili secondo i criteri definiti nei rispettivi progetti,

accertato il conseguimento del risultato.

Art. 8

Modalità di attribuzione dei compensi nei progetti ministeriali “Dipartimenti Universitari di Eccellenza”

1. Ai docenti e al personale TABS dell’Ateneo coinvolti, a vario titolo, nei progetti ministeriali “Dipartimenti Universitari di Eccellenza” è riconosciuto, laddove gli stessi abbiano contribuito alla stesura e alla presentazione del progetto e concorrano positivamente alla realizzazione dello stesso e al raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, un compenso aggiuntivo, individuato nei progetti come “premierità”.
2. Gli incarichi per le attività premiabili così come indicate nei progetti approvati dal MUR sono attribuiti al personale di cui al comma 1, appositamente individuato con delibera del consiglio di dipartimento su proposta del comitato di gestione, costituito in ossequio a quanto previsto nei progetti “Dipartimenti Universitari di Eccellenza”, che deve, tra l’altro, indicare il beneficiario, le attività svolte o da svolgere nell’ambito del progetto, la durata, le modalità di valutazione, la quantificazione del compenso nei limiti e in coerenza con il presente regolamento, la copertura finanziaria, i tempi di erogazione.
3. I provvedimenti di conferimento degli incarichi indicanti i compensi da attribuire sono disposti, successivamente alle determinazioni del consiglio di dipartimento, dal rettore e dal direttore generale, rispettivamente per il personale docente e per il personale TABS.
4. Le attività, svolte dai docenti e dal personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, individuate come oggetto di premierità fanno riferimento alle seguenti tipologie:
 - a. stesura e presentazione del progetto “dipartimento di eccellenza”;
 - b. definizione e indizione, supporto specifico all’attivazione, svolgimento e monitoraggio delle procedure di reclutamento;
 - c. definizione e indizione, supporto specifico all’attivazione, svolgimento e monitoraggio delle procedure di acquisizione di beni o servizi;
 - d. definizione e indizione, supporto specifico e monitoraggio delle procedure relative alle attività didattiche di elevata qualificazione;
 - e. definizione e articolazione, supporto specifico alla rendicontazione e monitoraggio delle spese;
 - f. definizione e organizzazione, supporto specifico alle attività gestionali del progetto e di disseminazione dei risultati.
5. I provvedimenti di liquidazione dei compensi da erogare sono disposti, successivamente alle determinazioni del consiglio di dipartimento in merito alla verifica dei risultati dell’attività svolta, dal rettore e dal direttore generale, rispettivamente per il personale docente e per il personale TABS.

TITOLO II - FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Art. 9

Costituzione del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca

1. Il Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca è costituito dai prelievi effettuati sui progetti di ricerca europei o internazionali, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione.

Art. 10
Progetti di ricerca

1. I progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel PNRR di cui all'art. 9 sono individuati, su proposta della Commissione ricerca (d'ora in poi, "Commissione"), dal consiglio di amministrazione e successivamente inseriti negli atti di programmazione e bilancio dell'Ateneo con indicazione delle somme effettivamente da accertare e incassare. I progetti di riferimento sono, nello specifico, tutti quelli nell'ambito dei quali è ammessa la rendicontazione, come costo del personale, del costo stipendiale ordinario del personale dipendente coinvolto nelle attività.
2. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca è individuato con la delibera della struttura che approva la partecipazione al progetto ottenuto e finanziato sul bando competitivo. La medesima delibera attribuisce al responsabile scientifico la responsabilità di individuare il personale dipendente coinvolto nei progetti di cui al presente articolo e di proporre l'attribuzione dei rispettivi compensi.

Art. 11
Modalità di utilizzo del Fondo per la valorizzazione della ricerca
Compenso aggiuntivo e compenso incentivante

1. Ai docenti coinvolti a vario titolo, nei progetti di cui all'art. 9 e specificamente individuati dal responsabile scientifico è riconosciuto, laddove gli stessi abbiano contribuito alla stesura e alla presentazione del progetto e concorrano positivamente alla realizzazione dello stesso e al raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, un compenso aggiuntivo, calcolato in base ai criteri di cui al comma 2.
2. La Commissione elabora i criteri per l'attribuzione del compenso aggiuntivo di cui al comma 1, tenendo conto dell'impegno individuale dedicato al progetto, del grado di responsabilità e dell'inquadramento nell'organizzazione funzionale del progetto e all'interno dell'Ateneo, del numero di partner dell'Ateneo, della complessità e della strategicità dei progetti rispetto alla programmazione annuale e triennale dell'Ateneo. I criteri proposti dalla Commissione sono approvati dal consiglio di amministrazione.
3. Al personale TABS direttamente coinvolto nei progetti di cui al presente titolo è possibile riconoscere compensi incentivanti sui prelievi effettuati ai sensi dell'art. 9, in relazione alle attività svolte di cui agli artt. 12 e 13.
4. I compensi di cui al presente articolo sono attribuiti limitatamente al periodo di svolgimento del progetto e dovranno essere coerenti con quanto previsto nei *consortium agreements* o in atti similari, sottoscritti in sede di accettazione del finanziamento.
5. Il consiglio della struttura delibera in merito ai compensi aggiuntivi e incentivanti proposti dai responsabili dei progetti sulla base del prospetto di cui all'art. 16, comma 6, sentito il dirigente competente della Direzione Generale per le attività di cui all'art. 12.

Art. 12
Attività gestite dagli uffici della Direzione generale

1. L'Ateneo, attraverso gli uffici competenti della Direzione generale, agevola l'accesso, da parte dei docenti alle diverse opportunità di finanziamento relative ai progetti di cui all'art. 9 attuando le seguenti azioni:
 - a. promozione di bandi (c.d. *scouting*) che prevedano opportunità di ricerca finanziata, anche mediante la partecipazione a reti e partenariati per la realizzazione di progetti di

- ricerca;
- b. diffusione delle opportunità di ricerca finanziata attraverso l'apposita pagina web di Ateneo e tramite posta elettronica; gestione di manifestazioni interne atte ad accogliere e selezionare proposte progettuali nel caso di limitazioni poste dai bandi sul numero di domande accoglibili;
 - c. gestione dei rapporti e delle interazioni con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali finanziatrici;
 - d. supporto per l'analisi dei requisiti di accesso ai bandi, per la redazione del *budget*, per la definizione del costo orario, per la descrizione dell'Ateneo, per il controllo degli aspetti formali della domanda, per la funzionalità delle piattaforme telematiche atte ad accogliere le proposte progettuali;
 - e. predisposizione di un sistema di monitoraggio online dei progetti di ricerca in corso di svolgimento nei Dipartimenti, al fine di rispondere alle esigenze di monitorare, valutare, comunicare e promuovere la ricerca di Ateneo nonché di individuare altri canali di finanziamento per le idee progettuali non finanziate;
 - f. predisposizione e aggiornamento di linee guida per l'utilizzo del sistema di monitoraggio progetti;
 - g. coordinamento e gestione delle selezioni interne laddove il bando prescriva un numero massimo di proposte progettuali per Ateneo;
 - h. mediazione tra i centri di spesa in caso di compensazione operate sui finanziamenti erogati dagli Enti finanziatori;
 - i. supporto alle strutture in caso di *Audit* contabile sui progetti finanziati da parte degli Enti finanziatori;
 - j. supporto alle strutture per la produzione della documentazione da certificare.

Art. 13

Attività gestite dai centri autonomi di gestione

1. I centri autonomi di gestione eseguono e gestiscono i progetti nell'ambito dei programmi europei e internazionali di cui al presente titolo, nel rispetto della base giuridica degli stessi e della normativa interna.
2. La progettazione, effettuata dal responsabile scientifico con il supporto degli uffici della Direzione Generale, consiste nell'ideazione dell'attività da svolgersi e nella preparazione del contenuto del progetto e delle relative proposte od offerte.
3. L'esecuzione dei progetti consiste nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti con le Istituzioni attuatrici e dai contratti collegati e/o consequenziali.
4. La gestione consiste nel compimento di tutti gli atti necessari per regolare gli aspetti amministrativi, finanziari e legali relativi al progetto e nella contabilizzazione, rendicontazione e documentazione di tutti i fatti ad esso correlati, richiesti dalle norme giuridiche del programma e/o dalla normativa interna dell'Ateneo.
5. Al fine di progettare, eseguire e gestire i progetti di cui all'art. 9, le strutture, in particolare:
 - a. individuano il responsabile del progetto, nonché il personale TABS coinvolto;
 - b. assicurano la corretta esecuzione e gestione di tutti i progetti in corso;
 - c. predispongono la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione delle spese, secondo le regole dei programmi, nonché secondo la normativa nazionale ed i regolamenti interni;
 - d. relativamente alla rendicontazione del costo del personale, si impegnano alla predisposizione dei *time sheets*;
 - e. deliberano in merito alle proposte di attribuzione dei compensi aggiuntivi e

incentivanti di cui all'art. 11.

Art. 14 **Responsabilità e sanzioni**

1. I centri autonomi di gestione sono obbligati al rimborso delle somme eventualmente richieste dagli Enti finanziatori e al pagamento delle eventuali sanzioni contrattuali ed amministrative derivanti dall'inadempimento delle disposizioni della base giuridica dei Programmi comunitari e internazionali e delle clausole dei relativi contratti.
2. È fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e civili nei confronti del responsabile scientifico del progetto o dei dipendenti e degli altri collaboratori ai quali sia direttamente imputabile l'inadempimento.
3. I centri autonomi di gestione sono tenuti, in caso di compensazioni finanziarie operate dagli enti finanziatori per loro inadempienze, a rimborsare tempestivamente la struttura che ha subito la compensazione.

Art. 15 **Gestione finanziaria**

1. Il finanziamento del progetto, così come trasferito dall'ente finanziatore al centro autonomo di gestione interessato, è soggetto ad un prelievo destinato al bilancio di Ateneo pari al 5% della parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione.
2. Il centro autonomo di gestione interessato procede all'accantonamento all'Ateneo delle somme dovute a seguito di ogni singolo incasso.
3. La percentuale di contributo a favore del bilancio dell'Ateneo è aggiornabile dal consiglio di amministrazione con cadenza annuale, con efficacia dall'anno successivo.
4. Gli importi, incassati secondo quanto disposto ai commi 1 e 2, sono destinati ad un apposito conto del bilancio d'Ateneo ed utilizzati per i seguenti scopi:
 - a. svolgimento di attività di promozione, formazione professionale e assistenza nella partecipazione ai programmi comunitari ed internazionali;
 - b. costituzione di un apposito "fondo di garanzia" di Ateneo volto a far fronte alle eventuali compensazioni finanziarie operate dagli Enti finanziatori nei progetti in corso. Resta fermo l'obbligo, per la struttura debitrice, di reintegrare tempestivamente il fondo a valere sul proprio *budget*;

Art. 16 **Modalità di attribuzione dei compensi**

1. I compensi al personale dipendente di cui all'art. 10, comma 2, non possono in ogni caso essere superiori al 30% del trattamento economico lordo annuo del beneficiario, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.
2. Una quota pari al 20% dei compensi di cui all'art. 10, comma 2, è inoltre destinata all'alimentazione del fondo comune di Ateneo e distribuita al personale TABS secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
3. La somma degli importi relativi ai compensi, al fondo comune di Ateneo al lordo del carico azienda e al prelievo del 5% di cui all'art. 15 comma 1, non può superare l'importo corrispondente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione.
4. I compensi al personale potranno essere erogati solo al completamento delle attività oggetto

del progetto, o, in caso di avanzamento per fasi successive, al completamento della fase di attività e, comunque, sempre a condizione che siano stati incassati i relativi finanziamenti a fronte della rendicontazione, anche intermedia, presentata e approvata.

5. I compensi di cui al presente titolo sono attribuiti ai beneficiari previo:
 - a. trasferimento degli importi da erogare a titolo di compenso aggiuntivo o incentivante da parte della struttura al bilancio di Ateneo;
 - b. invio del prospetto riepilogativo di cui al comma 6.
6. Il prospetto riepilogativo del progetto, predisposto dal responsabile scientifico del progetto sulla base dello schema di cui all'allegato B, è approvato dal consiglio della struttura e contiene i seguenti elementi:
 - a. nome ed eventuale acronimo del progetto di riferimento;
 - b. nome della struttura e del responsabile del progetto;
 - c. durata del progetto (data di inizio e data di fine);
 - d. importo del finanziamento (quota per la struttura);
 - e. Importo riconosciuto dal finanziatore corrispondente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione;
 - f. importo riconosciuto dal finanziatore in termini di ore uomo;
 - g. importo destinato al bilancio di Ateneo di cui all'art. 15, comma 1;
 - h. importo massimo per i compensi aggiuntivi e incentivanti;
 - i. quota destinata al fondo comune di Ateneo di cui al comma 2;
 - j. quota compensi al personale che partecipa direttamente al progetto;
 - k. elenco del personale che partecipa al progetto;
 - l. ipotesi di ripartizione dei compensi al personale, elaborata sulla base dell'apporto previsto per ciascuna unità di personale, espresso in termini percentuali;
 - m. estremi della delibera dell'organo collegiale di cui all'art. 11, comma 5.
7. I compensi al personale docente sono attribuiti, di norma, entro il mese di maggio con riferimento agli importi incassati entro il 31 dicembre dell'anno precedente nonché, di norma, entro il mese di novembre, con riferimento agli importi incassati entro il 30 giugno dello stesso anno. I compensi al personale TABS sono attribuiti, di norma, entro il mese di maggio con riferimento agli importi incassati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

TITOLO III- DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 17

Disposizioni comuni relative ai compensi

1. L'importo lordo dipendente erogabile in un anno ai soggetti aventi titolo non potrà comunque essere superiore al rispettivo trattamento retributivo lordo annuo, nemmeno se un soggetto è coinvolto in più progetti chiusi nello stesso anno, compresi i compensi derivanti dall'attività conto terzi.
2. I compensi erogati ai sensi di questo regolamento sono compatibili con altre forme di incentivi o di premialità comunque denominati corrisposti dall'Ateneo, fermi restando i limiti di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Tutti i compensi di cui al presente regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente, comprese quelle a carico dell'Ateneo. Nel Fondo per la premialità di cui al presente regolamento devono trovare copertura anche gli oneri a carico del datore di lavoro.

4. Limitatamente ai compensi e ai premi di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7, i docenti possono optare per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.
5. Nessuna distribuzione di compensi incentivanti può essere disposta in relazione a progetti o finanziamenti sui quali non siano effettuati prelievi di Ateneo.

Art. 18

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo web dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale.
2. Gli allegati A e B non costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento; sono approvati e modificati con provvedimento del direttore generale, da assoggettarsi alle medesime forme di pubblicità previste per il regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
4. La disciplina ivi contenuta è applicabile soltanto alle attività di ricerca oggetto di contratti, convenzioni, progetti e programmi attivati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il *"Regolamento per la disciplina del fondo per la premialità"* emanato con D.R. n. 745 del 21.02.2020 nonché il *"Regolamento per la disciplina della premialità nell'ambito dei progetti Dipartimenti Universitari di Eccellenza"* approvati dal MIUR emanato con D.R. n. 742 del 21.02.2020.

ALLEGATO A			
PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER PROGETTO RIENTRANTE NEL REGOLAMENTO PER LA PREMIALITA' (art. 4 c. 3)			
1	Nome ed eventuale acronimo del progetto di riferimento		
2	Nome della struttura e del responsabile del progetto		
3	Durata delle attività progetto (data inizio e data fine)		
4	Data dell'approvazione finale della rendicontazione		
5	Importo del finanziamento (Quota per la struttura)		
6	Importo dei costi riconosciuti per il progetto		
7	Importo delle economie		
8	Importo massimo per i compensi incentivanti (art. 4 c. 7)	max 65% delle economie certificate (riga 7)	-
9	di cui quota destinata al Fondo Comune di Ateneo	20% dell'importo di cui alla riga 8	-
10	Quota compenso incentivante a personale di cui all'art. 3	(riga 8 - riga 9)	-
11	Elenco del personale destinatario dei compensi incentivanti	<i>indicare i nominativi del personale che parteciperà al progetto</i>	
12	Estremi delibera dell'Organo collegiale di cui all'art. 2 c. 3 (certificazione delle economie)		

ALLEGATO B			
PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER PROGETTO RIENTRANTE NEL REGOLAMENTO VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA (art. 16 c. 6)			
a	Nome ed eventuale acronimo del progetto di riferimento		
b	Nome della struttura e del responsabile del progetto		
c	Durata del progetto (data di inizio e data di fine)		
d	Importo del finanziamento (Quota per la struttura)		
e	Importo riconosciuto dal finanziatore corrispondente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione		
f	Importo riconosciuto dal finanziatore in termini di ore uomo		
g	IMPORTO AL BILANCIO DI ATENEO (art. 15 c. 1)	5% (della riga e)	-
h	IMPORTO MASSIMO PER I COMPENSI	Discrezionale. Attenzione al rispetto del tetto annuale di cui all'art. 16 c. 1	
i	di cui QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO	20%	-
	CONTROLLO di cui all'art. 16 c. 3	(somma righe g+h) =< riga e)	-
j	QUOTA COMPENSI AL PERSONALE CHE PARTECIPA DIRETTAMENTE AL PROGETTO	(=riga h - riga i)	-
k	Elenco del personale che partecipa al progetto	<i>indicare i nominativi del personale che parteciperà al progetto</i>	
l	Ipotesi di ripartizione dei compensi al personale	<i>indicare, in termini percentuali, l'apporto che si prevede per ciascuna unità di personale</i>	
m	Estremi delibera dell'Organo collegiale (art. 11 c. 5)		